

Bruxelles, 1° febbraio 2016
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0136 (COD)**

**5560/16
ADD 1**

**CODEC 75
ENT 17
MI 36
ECO 8
IND 13
CONSOM 13**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE (prima lettura) Adozione dell'atto legislativo (AL+D)

Dichiarazione della Commissione

Per quanto riguarda il considerando 74 e la possibilità che il Parlamento europeo sia invitato alle riunioni dei gruppi di esperti, la Commissione attuerà tale considerando secondo la sua prassi, in applicazione del punto 15 dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea. Le riunioni del comitato del tipo previsto dalla comitatologia sono esplicitamente escluse da tale provvedimento. Per quanto riguarda il riferimento alle violazioni di cui al medesimo considerando, la Commissione ritiene che tale riferimento sia fuorviante in quanto le procedure di infrazione sono discusse con gli Stati membri nel quadro delle procedure di cui all'articolo 258 del TFUE.

La Commissione deplora l'adozione dell'articolo 42, paragrafo 5, e del considerando 73, che crea confusione e incertezza del diritto e può compromettere l'equilibrio istituzionale. Il ruolo dei comitati di comitatologia che garantiscono il controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione è definito unicamente dal regolamento (UE) n. 182/2011, adottato sulla base dell'articolo 291, paragrafo 3, del TFUE. Nessun altro atto di diritto derivato può pertanto modificare o precisare ulteriormente tale ruolo. I comitati di comitatologia non dovrebbero in particolare svolgere le funzioni dei gruppi di esperti della Commissione. I regolamenti interni dei comitati sono inoltre adottati dagli stessi sulla base del regolamento (UE) n. 182/2011. Come tali devono essere applicati quando il comitato esercita il proprio ruolo definito dal regolamento (UE) n. 182/2011. Ogni riferimento ai regolamenti interni al di fuori di tale contesto è superfluo, inopportuno e rischia inoltre di complicare il funzionamento del comitato.
